

CAMERA DEI DEPUTATI N. 907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDINI, AMICI, ARGENTIN, BARETTA, BELTRANDI, BOCCUZZI, BUTTIGLIONE, CALVISI, CAPANO, CASINI, CIMADORO, CONSOLO, DAL LAGO, FARINA COSCIONI, FERRANTI, FERRARI, FIANO, FRANCESCHINI, LA LOGGIA, LEHNER, MECACCI, MOTTA, PAGLIA, MARIO PEPE (Pdl), PISICCHIO, PITTELLI, RAO, SAMPERI, SBAI, SCELLI, SERVODIO, SPOSETTI, STRACQUADANIO, TENAGLIA, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare

Presentata l'8 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente relazione può e deve essere breve. La presente proposta di legge si prefigge, infatti, il rispetto dell'articolo 48, quarto comma, della nostra Costituzione, che recita: « Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Ebbene, da quando è nata la nostra Repubblica, vi è una fascia consistente di cittadini che sono privati del proprio diritto di voto solo perché non in grado di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai comuni italiani; si

tratta dei cosiddetti « disabili intrasportabili » che, a causa delle loro condizioni fisiche di immobilità, sono costretti a non poter uscire dalla propria dimora.

Un piccolo, ma insufficiente passo in avanti, è stato compiuto — a seguito delle battaglie di Luca Coscioni e di Piergiorgio Welby — il 3 gennaio 2006, quando l'allora Ministro dell'interno Giuseppe Pisanu si rese promotore del decreto-legge n. 1, successivamente convertito, il 27 gennaio 2006, nella legge n. 22, avente ad oggetto il diritto di voto domiciliare dei malati intrasportabili « dipendenti in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali ». Rimasero e sono tuttora

esclusi dal voto domiciliare coloro che, pur essendo « intrasportabili », non dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Nell'imminenza della trascorsa tornata elettorale, il problema è stato riproposto direttamente al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oltre che al Ministro dell'interno uscente Giuliano Amato, dall'Associazione Luca Coscioni, da Radicali Italiani e dall'esponente e deputata del Partito democratico Ileana Argentini. Il Presidente della Repubblica, in particolare, ha manifestato grande angoscia di fronte alla testimonianza di un cittadino, Severino Mingroni, che, disabile gravissimo e completamente immobilizzato, riesce a comunicare e a scrivere nel suo *blog* grazie a ridottissimi movimenti degli occhi attraverso i quali digita delle lettere su una tastiera virtuale. « Benché io sia un disabile gravissimo — ha scritto Severino Mingroni — sono considerato trasportabile, ma io vorrei votare a casa. Quindi, alle politiche del 13-14 aprile prossimi non voterò al seggio ».

Può, infine, essere appropriato utilizzare l'analisi comparatistica della legislazione esistente nei Paesi a democrazia consolidata, per conoscere come è garantito il diritto di voto dei disabili intrasportabili.

Australia: anziani, portatori di *handicap*, analfabeti, con lingue o culture diverse, possono chiedere a chiunque, tranne che a un candidato, di assisterli. Anche il segretario o un qualunque ufficiale di seggio possono svolgere questa funzione. L'assistente entra con l'assistito nella cabina di voto. Per chi non può raggiungere il seggio, la commissione elettorale provvede ad inviare al domicilio un seggio mobile il giorno delle elezioni e, giorni prima, seggi mobili sono portati negli ospedali, nei centri di ricovero e nelle prigioni in aree remote.

Francia: è possibile votare per procura attraverso un incaricato che sia iscritto nello stesso seggio del suo assistito; per rendere valida la procura, se il disabile non è trasportabile, un ufficiale si reca al suo domicilio. È garantita anche l'assi-

stenza fisica a chi ne abbia bisogno e su sua indicazione.

Canada: è garantita l'accessibilità a tutti i seggi da parte dei portatori di *handicap*. È inoltre possibile il voto per posta attraverso un sistema che garantisce la segretezza del voto. Chiunque può votare per posta. Seggi mobili sono messi a disposizione degli invalidi e degli anziani, che possono inoltre chiedere di votare nel seggio più vicino. Chi vota da casa ed è impossibilitato a scrivere il voto sulla scheda, è assistito da un ufficiale e da un testimone. L'educazione pubblica e i programmi di informazioni sono concepiti affinché anche questi gruppi possano espletare consapevolmente i loro diritti democratici. Sono disponibili informazioni a caratteri grandi, in Braille, su audiocassette o cd.

Irlanda: si può votare nel seggio più vicino; si può votare per posta se non si può raggiungere il seggio perché portatori di *handicap*. Per gli analfabeti, i non vedenti e i portatori di *handicap* sono messi a disposizione assistenti al voto. Chi ha problemi di vista, o è analfabeta, è aiutato da schede, foto e simboli dei partiti di dimensioni maggiori.

Lituania: i disabili possono votare via posta oppure assistiti da una persona di loro scelta.

Slovacchia: i non vedenti hanno diritto a un assistente a scelta; a richiesta, chi non può raggiungere il seggio, per motivi di *handicap* fisici, può votare a domicilio, anche con un assistente.

Spagna: nelle recenti elezioni è stato sperimentato un nuovo sistema per garantire la segretezza del voto anche per i non vedenti, che hanno avuto a disposizione le schede elettorali, le istruzioni di voto e una lettera per ogni partito candidato. In ogni seggio sono inoltre previste apposite cabine per i portatori di *handicap*. Si può votare anche per corriere, su presentazione di un certificato ufficiale che accerti la condizione di disabilità del richiedente.

Svezia: i seggi sono accessibili a tutti, comunque gli ufficiali sono autorizzati a raccogliere il voto di chi non riesce ad entrare, anche all'esterno. Negli ospedali e

nelle case di cura sono disponibili seggi mobili. Chiunque non possa raggiungere il seggio può votare attraverso un incaricato dalla commissione elettorale.

Regno Unito: tutti i seggi devono essere accessibili e dotati di facilitazioni per i disabili (lenti di ingrandimento, seggi bassi, spazi riservati). Il sito *internet* della commissione elettorale mette a disposizione dei disabili documentazioni a caratteri ingranditi per ciò che riguarda le istruzioni di

voto, le modalità di registrazione e le informazioni per il voto via posta. Tutti i seggi sono provvisti di schede apposite per i non vedenti; il voto postale è garantito a tutti coloro che lo richiedano, senza presentare alcuna giustificazione. Esiste inoltre la possibilità del voto per delega.

Germania: se un cittadino deve andare in vacanza e per questo non può recarsi al seggio può votare per corrispondenza con una semplice cartolina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli elettori che si trovano in una situazione di minorazione prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora per qualsiasi motivo, sono ammessi al voto nella predetta dimora ».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) esplicita richiesta, in carta libera, attestante il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora e la comunicazione dell'indirizzo completo presso il quale si intende essere ammessi al voto. Nel caso in cui l'elettore dimori presso un'abitazione ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione comunica il relativo nominativo al sindaco del comune dove esso dimora e dove avverrà la raccolta del voto a domicilio. Quest'ultimo provvede a comunicare la richiesta al presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ubicata la dimora dell'elettore. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della costituzione del seggio,

provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione;

b) copia della tessera elettorale;

c) copia del certificato rilasciato dalla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal quale risulti l'esistenza della minorazione di cui al comma 1 del presente articolo;

d) un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l'elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora, indicandone anche la motivazione ».

3. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, è sostituita dalla seguente: « Voto domiciliare per elettori disabili ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0005850